

**Decreto Legge 29/12/2011 N. 216 (proroga di termini
previsti da disposizioni legislative) “Milleproroghe”**

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011

Relazione Illustrativa che accompagna il D.L. n. 216/2011

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE DICEMBRE 2011, N. , RECANTE PROROGA DI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 consente alle amministrazioni interessate (amministrazioni statali, compreso il personale del comparto sicurezza, agenzie ed enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca) di poter effettuare le assunzioni autorizzate o in corso di autorizzazione, ai sensi della normativa citata nel testo, fino al 31 dicembre 2012. Le citate amministrazioni hanno difficoltà oggettive a provvedere entro il 31 dicembre 2011 in ragione delle numerose disposizioni normative in materia di dotazioni organiche e razionalizzazione degli assetti organizzativi, che hanno determinato il blocco delle assunzioni e costretto a rivedere la programmazione del fabbisogno, rallentando il normale svolgimento delle attività e degli adempimenti in materia.

La disposizione proroga, altresì, al 31 dicembre 2012 il termine, previsto dall'articolo 66, comma 13, del DL n. 112 del 2008, per procedere presso le università statali ad assunzioni di personale, nell'ambito numerico delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Tale proroga si rende necessaria in considerazione della preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, nonché dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle norme introdotte dall'articolo 1 citato. Si rende, inoltre, opportuno estendere al 2012 le attuali disposizioni in termini di limiti per le assunzioni nel triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

In particolare, in attesa dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'art. 5, comma 4, della legge n. 240/2010, che con specifico riferimento alle lettere d) ed e) andrà a disciplinare nuovi limiti per le spese di personale negli atenei nel rispetto dei criteri di piena sostenibilità finanziaria, si rende opportuno per mantenere per il quadriennio 2009-2012 le attuali disposizioni in termini di limiti assunzionali valevoli per il triennio 2009-2011, riferite a un limite di spesa non superiore al 50% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

Il comma 5 consente di rendere esplicita la possibilità, per gli atenei, di utilizzare i fondi appositamente stanziati per l'anno 2011 per il reclutamento di professori associati ai sensi dell'art. 29, comma 9, legge n. 240/2010, tenendo fermi i limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449/1997 relativi all'anno 2010, che sono stati utilizzati per individuare gli atenei beneficiari dell'intervento. Si sottolinea al riguardo che il decreto interministeriale di attribuzione delle risorse è stato perfezionato ed è ora in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti. La selezione dei candidati e la successiva assunzione in servizio non possono pertanto avvenire entro il 31 dicembre 2011.

Con l'ultimo comma si prorogano a tutto il 2012 i termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, già prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2010.

Con l'articolo 2, in considerazione dell'iter non ancora concluso dello schema di decreto legislativo di riordino **dell'Associazione Italiana della Croce Rossa**, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, si rende necessario procedere ad una proroga dell'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana fino al 30 settembre 2012. Ciò anche in considerazione degli adempimenti richiesti dall'art. 7 dello schema di decreto legislativo, a cui dovrà provvedere il commissario straordinario (approvazione dello statuto provvisorio dell'ente, soppressione o fusione dei comitati locali o provinciali della C.R.I., etc.) non appena sarà emanato il decreto legislativo di riordino della C.R.I..

La disposizione di cui all'art. 3 si prefigge lo scopo di prorogare per un ulteriore anno le attività connesse con le **verifiche sismiche** finanziate dall'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito un apposito fondo allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.

In proposito si rappresenta che l'attività di censimento avviata negli ultimi anni ha contribuito a sensibilizzare ulteriormente le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società proprietarie e concessionarie nell'ambito delle verifiche sismiche. A tutt'oggi, tale attività ha registrato la trasmissione al Dipartimento della protezione civile, di dati relativi al censimento delle opere e degli edifici strategici e rilevanti (Livello 0), di circa 36.000 schede con la previsione di un prossimo raddoppio del numero complessivo delle schede in questione.

Si evidenzia inoltre che, a seguito della iniziativa promossa, sono state rilevate numerose ed evidenti lacune nella conoscenza della sicurezza sismica anche per quanto concerne gli edifici e le opere che rivestono un'importante ruolo strategico e rilevante per le finalità di protezione civile.

La disposizione, infatti, si propone di richiamare all'attenzione l'interesse prioritario che riveste tale ambito e soprattutto di incentivare con ogni mezzo tale attività, dando particolare rilievo anche all'individuazione di criteri di priorità nell'esecuzione delle verifiche, legati all'importanza degli edifici e delle opere nell'esecuzione delle verifiche, legati all'importanza degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti ai fini di protezione civile, la cui sicurezza riveste un ruolo fondamentale in situazioni di emergenza.

Infine, come disposto dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dal DPCM del 25 marzo 2011, si dispone la proroga del termine anche per la verifica di opere strategiche e rilevanti come le grandi dighe, in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche.

L'articolo 4 estende anche all'anno 2012, previa intesa con le **province autonome di Trento e Bolzano**, la destinazione dello 0,6%, del contributo finanziario assicurato dalle **medesime** province, ai sensi dell'art. 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, all'organismo di indirizzo di cui al comma 118 del citato articolo 2, per il finanziamento delle spese di istruttoria e verifica dei progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano.

La disposizione di cui all'articolo 5 è volta a prevedere un breve termine di proroga (31 gennaio 2012) per il trasferimento del termovalorizzatore di Acerra a favore della Regione Campania o di altro ente pubblico o di soggetto privato ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile.

La proroga si rende necessaria, atteso che le numerose procedure propedeutiche al trasferimento dell'impianto, tra cui quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 e dall'articolo 14 del decreto-legge 78 del 2010, che inserisce nel Piano di stabilizzazione finanziaria anche l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, non si sono ancora perfezionate e tiene, altresì, conto della prossima definizione del complesso contenzioso giudiziario pendente su tale impianto.

Le proposte normative contenute nell'articolo 6 sono volte a prorogare al 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall'art. 19 del d.l. n. 185/2008 – che scadono il 31 dicembre 2011, e ciò a valere su risorse già stanziare dalla legislazione vigente.

Nello specifico, la proposta di cui alla lettera a) è volta a prorogare al 2012 la concessione dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista “in via sperimentale per il triennio 2009-2011” dall'art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 185/2008.

La proposta di cui alla lettera b) è diretta a prorogare al 2012 la disposizione che prevede l'equiparazione della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. n. 185/2008), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'art. 19, comma 8, del citato decreto (pari all'80% della retribuzione).

Tale misura è stata già prorogata al 31 marzo 2011 dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. decreto mille proroghe 2010); e, successivamente, con dPCM 25 marzo 2011, è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011.

La proposta di cui alla lettera c) è finalizzata a prorogare al 2012 la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un'unica soluzione (c.d. “prestazione *una tantum*”), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma.

Tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l'anno 2009. Successivamente, l'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti richiesti che la misura della prestazione.

Il comma 2 dell'articolo 6 è volto a prorogare al 31 dicembre 2012 le disposizioni in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio (attualmente in scadenza al 31 dicembre 2011) che consentono ai lavoratori in part-time e ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito di essere impiegati con i buoni lavoro (ai sensi, rispettivamente, dell'art. 70, comma 1, ultimo periodo e comma 1-bis del d.lgs. n. 276/2003). Essa è motivata dalla necessità di continuare

ad assicurare, per tutto l'anno 2012, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare.

Tali misure sono state già prorogate al 31 marzo 2011 dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. decreto mille proroghe 2010); e, successivamente, con DPCM 25 marzo 2011, è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011.

Con l'articolo 7 si proroga a tutto il 2012 la **sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia**. Negli ultimi anni si sono, infatti, verificati casi in cui la Magistratura italiana, interpretando restrittivamente il principio di immunità dalla giurisdizione degli Stati, ha emanato misure esecutive contro beni mobili e immobili delle Rappresentanze diplomatiche in Italia. Si sono così create situazioni di imbarazzo per le relazioni bilaterali che hanno esposto l'Italia a richieste di maggiore rispetto dell'obbligo internazionalmente sancito di garantire l'immunità dalla giurisdizione. La casistica è varia e complessa: alcuni dei contenziosi attualmente pendenti di maggior rilievo riguardano i rapporti dell'Italia con Arabia Saudita, Iraq, Libia, Congo, Sri Lanka.

Con decreto-legge n. 63/2010 – convertito con legge n. 98 del 23 giugno 2010 –, contenente “disposizioni urgenti in tema di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana”, si è stabilito che fino al 31 dicembre 2011 l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia. Si rende ora necessario ed urgente, in considerazione di ricorsi pendenti presso la Corte internazionale de L'Aja, prorogare detto termine onde evitare contenziosi tra Stati.

Con l'articolo 8 si prorogano termini di interesse della difesa. L'intervento di cui al **comma 1, lettera a)** si rende necessario e urgente essendo rivolto a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico – logistico dell'Arma dei carabinieri di sette ufficiali provenienti dall'Esercito e di un ufficiale proveniente dall'Aeronautica, autorizzato con decreto del Ministro della difesa del 01 settembre 2011, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale disposizione prevede, infatti, che con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati fino al 31 dicembre 2011, nel numero complessivo di 149 unità, transiti nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri di ufficiali provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e dall'Aeronautica militare provenienti dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati”.

L'intervento di cui **comma 1, lettera b)** si rende necessario e urgente essendo rivolto a evitare una anomala applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 2223 del Codice dell'ordinamento militare. Tale disposizione prevede l'entrata in vigore dell'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 907 dello stesso Codice, a partire dall'anno 2012. Secondo tale disciplina le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono

eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo.

La situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno un anomalo sviluppo del ruolo, che determinerà il temporaneo superamento degli organici nei gradi apicali. In tale contesto, i conseguenti provvedimenti di aspettativa per riduzione di quadri potrebbero interferire con le stesse esigenze dell'Istituzione, provocando la cessazione dal servizio attivo di ufficiali che esprimono qualificata competenza ed esperienza professionale. Anche nel ruolo speciale si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino. Tale eccedenza, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale; qualora operasse l'aspettativa per riduzione di quadri, pertanto, si sottrarrebbero dal servizio attivo pregiate risorse umane, necessarie a garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nel contempo, sussiste la necessità di allineare quanto più possibile la suddetta disciplina con la previsione di un regime transitorio di avanzamento degli ufficiali, che l'articolo 2248 del Codice proroga sino a tutto il 2016 per l'Arma dei carabinieri, durante il quale il Ministro della difesa può intervenire con proprio decreto per modificare, fermi restando i volumi organici complessivi, il numero e i requisiti delle promozioni, allo scopo di garantire un'ordinata progressione di carriera all'interno dei ruoli.

La proroga, quindi, mira a prorogare a tutto il 2012 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione di quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera c)**, interviene sull'articolo 2243, comma 1, del Codice, che reca il regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sospendendo, fino al 31 dicembre 2012 l'applicazione degli articoli 1053, comma 2 e 1067, comma 2, del Codice che prevedono l'inclusione dei tenenti colonnelli del ruolo normale, da valutare per l'avanzamento al grado superiore, in tre distinte aliquote determinate in base all'anzianità di grado.

La sospensione di tale disciplina fino al 2013 è urgente e necessaria per rendere coerente la disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 2248 e va adottata entro il 31 dicembre 2011 allo scopo di consentire alle Commissioni di valutazione per l'avanzamento di conoscere con certezza la disciplina che dovrà essere applicata nei prossimi anni fino al termine del citato regime transitorio, in modo tale da poter valutare correttamente le aspettative di progressione di carriera di ciascun tenente colonnello. Infatti, l'art 2243, nel disciplinare il regime transitorio per l'avanzamento al grado di colonnello, dispone che sino all'anno 2012 la determinazione dell'aliquota, il numero di promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando siano annualmente determinati con lo stesso decreto di cui all'articolo 2248, tenendo tuttavia fermi, oltre ai volumi organici del grado, anche il numero massimo delle promozioni annuali. Tale previsione contrasta con quanto disposto dallo stesso articolo 2248 che autorizza il Ministro della difesa, sino all'anno 2016, a modificare, tra gli altri, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, anche il numero complessivo delle promozioni a scelta al grado superiore, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, fermi restando i soli volumi organici complessivi.

La norma non comporta oneri, limitandosi a rinviare l'introduzione del c.d. avanzamento a fasce, lasciando inalterato l'attuale regime transitorio.

L'intervento di cui al **comma 2** si rende necessario e urgente per consentire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica. Si tratta dei bandi di concorso per il

reclutamento ufficiali dei Corpi sanitari, i quali, dopo il superamento di prove altamente selettive - che peraltro ricomprendono tests sulle medesime materie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che annualmente definisce le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale - debbono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sarebbero destinatari delle disposizioni in materia di accesso programmato di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 e al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e successive modificazioni. Tali disposizioni, dopo gli ultimi provvedimenti di proroga di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2009 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, prevedono che, a decorrere dall'anno Accademico successivo al 31 dicembre 2011 (vale a dire dall'Anno accademico 2012-2013), per l'accesso alle facoltà a numero chiuso oltre ai citati tests di ammissione si proceda anche alla valutazione, con attribuzione del previsto punteggio, dei risultati conseguiti dal candidato nell'ultimo triennio del percorso scolastico. Esse, però, risultano inconciliabili con le procedure concorsuali di accesso alle Accademie militari, atteso che le stesse debbono concludersi entro il mese di settembre, per consentire alle Accademie di dar inizio ai corsi entro i primi giorni di ottobre. È, quindi, evidente l'incongruenza della situazione in cui si verrebbe a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'Accademia, non sia poi ammesso al corso di laurea previsto dal bando, in ragione dell'ulteriore valutazione del punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi dell'interessato.

Proprio sulla base di tali considerazioni, per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, il MIUR, che annualmente definisce con apposito decreto, ha ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dalla Difesa con riferimento ai programmi individuati con tale decreto soddisfacesse di per sé le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia.

In attesa di poter trovare una soluzione normativa che preveda una disciplina di carattere speciale per l'accesso ai citati corsi di laurea per i vincitori dei concorsi per aspiranti ufficiali medici, si rende quindi necessario il presente intervento volto a prorogare all'Anno accademico 2013-2014 l'applicazione della nuova disciplina che attribuisce uno specifico punteggio riferito ai risultati scolastici pregressi dell'interessato per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.

In ultimo, si rileva che l'intervento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 9 norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il **Primo Programma Nazionale Triennale 2007-2009** – prorogato per l'anno 2010 dall'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010) e per l'anno 2011 dall'art. 2, comma 5-novies del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10 – al fine di consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del **settore della pesca** in questa delicata congiuntura economica.

Si rende necessario, infatti, adattare gli obiettivi del Programma nazionale triennale al contesto normativo innovato dal Reg. 404/2011 attuativo del Reg. (CE) 1224/2009 relativo ai controlli nel settore della pesca. Tali regolamenti impongono l'adozione di disposizioni nazionali, attualmente in corso di approvazione, a supporto dell'implementazione degli adempimenti ivi previsti al fine di assicurare che le misure di gestione adottate a livello nazionale siano efficaci e conformi ai criteri ed ai sistemi definiti a livello comunitario.

In particolare occorre assicurare che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore, da una parte, privilegiando le iniziative imprenditoriali che garantiscono la sostenibilità ambientale e, dall'altra, contrastando la pesca illegale, con particolare riferimento all'immissione in commercio dei prodotti da essa provenienti.

Inoltre, essendo in atto la riforma della politica comune della pesca (PCP), al fine di assicurare il necessario adeguamento degli obiettivi del nuovo Programma nazionale triennale all'evoluzione della normativa comunitaria in materia, si ritiene opportuno rinviare la definizione dei nuovi obiettivi e strumenti di intervento nazionali, all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari.

Si rende pertanto necessario prorogare il Programma attualmente in vigore in attesa del perfezionamento dell'iter di adozione delle norme sopra richiamate, in modo da consentire la predisposizione di un'adeguata programmazione del settore. Le iniziative del Programma sono realizzate nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

L'articolo 10, comma 1, reca proroga dei termini in materia di sostanze attive utilizzate come materia prima per la **produzione di medicinali**.

Con l'articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 219 del 2006 il legislatore italiano, al fine di una maggior tutela della salute pubblica e in considerazione della ormai prevalente dislocazione delle officine di produzione di materie prime in Paesi (extra UE) con sistemi di controlli sanitari spesso non in linea con quanto previsto dalle norme vigenti in seno all'Unione europea, ha previsto che per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali, importate in Italia da paesi terzi, deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

La Commissione europea, con nota in data 5 marzo 2007, rendeva, però, noto che introducendo la previsione di cui sopra, l'Italia sarebbe andata oltre le prescrizioni contenute nella direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno.

Alla luce di tali considerazioni, tenendo anche conto delle problematiche emerse in sede di attuazione del citato articolo 54, comma 3, con decreto legislativo n. 274 del 2007 si è a suo tempo provveduto, tramite l'inserimento del comma 3 bis, a sospendere l'applicazione della norma in esame fino al 1 gennaio 2012, termine così prorogato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

La norma in esame, intende prorogare ulteriormente l'applicazione del disposto di cui al citato articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 219 del 2006. Tale differimento consente di mantenere, comunque, in seno all'ordinamento italiano, la previsione dell'obbligo del certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base delle stesse motivazioni che ne avevano giustificato l'iniziale previsione e, sotto un altro profilo, consente di attendere il recepimento entro il 2 gennaio 2013 della recente direttiva intervenuta in materia 2011/62/UE dell'8 giugno 2011, considerato che le disposizioni concernenti le norme di buona fabbricazione delle materie prime dovranno essere applicate a partire dal 2 luglio 2013.

La disposizione, relativamente alla quale è stata chiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 del dPCM n. 170 del 2008, si rende necessaria al fine di continuare ad assicurare e migliorare la sicurezza nella produzione dei farmaci. Non incide né sulla attività dei cittadini né sulla attività della Pubblica amministrazione. Le aziende continueranno, per le sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali importate in Italia da paesi terzi, ad acquisire e rendere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione, rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea.

Si rappresenta, infine, che la norma non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Con l'art.10, comma 2, si proroga l'attività libero professionale intramuraria.

La legge n. 120 del 2007 e successive modificazioni poneva e pone una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli eseguiti nell'orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle Aziende, la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

Il successivo Accordo del 18 novembre 2010 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, demanda alle Regioni specifici compiti per le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ed all'Osservatorio per l'attività libero-professionale intramuraria, in collaborazione con l' Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della suddetta attività.

Dai dati pervenuti attraverso le schede di rilevazione, che le Regioni dovevano restituire per consentire all'Osservatorio medesimo di stabilire lo stato di adempimento di ciascuna Regione, è emerso che non tutte le Regioni sono in grado di garantire entro il termine del 31 dicembre 2011, (termine così rideterminato dal dPCM 25 marzo 2011), gli adempimenti di cui al suindicato Accordo e pertanto occorre prorogare il citato termine del 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere portate a compimento.

Si rappresenta che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, si rende necessaria al fine di portare a compimento tutte le iniziative relative alle modalità di esercizio dell'attività libero professionale. Le aziende sanitarie continueranno, in attesa degli interventi di ristrutturazione edilizia, ad applicare i provvedimenti già adottati dalle stesse per assicurare l'esercizio di tale attività, inclusa l'autorizzazione all'utilizzo degli studi privati. Non incide sulla attività dei cittadini, anzi si consente agli stessi di continuare ad usufruire delle prestazioni libero professionali.

L'opzione di non intervento comporterebbe il blocco dell'attività libero professionale intramuraria.

Con l'articolo 10, comma 3, si modifica, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 in materia di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività intramuraria.

L'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 120 prevede la revoca della copertura finanziaria delle risorse statali assegnate agli interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati al

programma per la libera professione intramuraria per i quali la Regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine del 31.01.2009.

La legge di conversione del decreto legge n. 154 del 2008, 4 dicembre 2008, n. 189, ha previsto all'articolo 1-bis che tale termine fosse rideterminato al 31 dicembre 2012. La proroga si era resa necessaria per consentire a ciascuna Regione interessata di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria in coerenza con i piani di riorganizzazione delle reti ospedaliera e territoriale conseguenti all'adozione del Piano di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale e di rientro del disavanzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

Gli effetti della manovra economico-finanziaria di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, non hanno consentito al momento l'adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento degli interventi richiesti dalle singole Regioni.

Pertanto considerato che, in conseguenza dell'ulteriore manovra di cui al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, non si ha ancora certezza delle disponibilità finanziarie da destinare al finanziamento del programma in questione, si ritiene necessario prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo per le opere e per le attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato d.lgs. n. 254 del 2000.

Si precisa che al 31 luglio 2011 su una somma assegnata dal decreto del Ministro della salute dell'8 giugno 2001 pari ad € 826.143.140,92, risultano ammessi a finanziamento n. 418 interventi, per complessivi € 746.843.755,27, pari al 90,4% della somma assegnata.

La somma di € 79.299.385,65, ancora da autorizzare, riguarda per il maggiore importo le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia.

La disposizione si rende necessaria al fine di prorogare ulteriormente il termine già fissato per il collaudo delle opere e delle attrezzature, al fine di perseguire in concreto gli obiettivi posti con il citato d.lgs. n. 254 del 2000.

Non incide direttamente sulla attività dei cittadini; comunque gli stessi avranno una maggiore scelta nell'erogazione delle cure. Le imprese per la parte relativa a ristrutturazioni avranno la possibilità di concorrere alle gare d'appalto che verranno bandite per quanto riguarda i lavori e le forniture. L'opzione di non intervento pregiudica tale possibilità comportando ripercussioni nell'attività in questione.

Con l'articolo 10, commi 4 e 5, si prorogano i termini in materia di adesione al cosiddetto "sistema pay back" sui farmaci. La legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha istituito il cosiddetto "pay back" sul prezzo dei farmaci, consistente in una misura alternativa alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, a fronte del versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo, finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.

Dal 2007 al 2009 le aziende farmaceutiche hanno anticipato alle Regioni 732 milioni di euro sottoforma di pay back, con un incremento di fatturato di 106 milioni di euro (+14,6%).

Tale incremento è stato più che compensato dalla misura combinata dell'extrasconto dello 0,6% a carico del farmacista+grossista (-245,5 milioni di euro), generando risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale di 138,9 milioni di Euro.

In sostanza, il Servizio Sanitario Nazionale e le Regioni hanno ottenuto un anticipo di cassa di 732 milioni di euro, a fronte dei quali hanno realizzato un risparmio netto di 138,9 milioni di Euro. Se non fosse stata predisposta la manovra del pay back, la sola riduzione del 5% del prezzo pubblico avrebbe portato a un minore contenimento della spesa farmaceutica per soli 593,1 milioni di Euro.

Di conseguenza, a una valutazione complessiva degli ultimi anni, è emerso che la misura del pay back, alternativa alla riduzione del prezzo del 5% del prezzo al pubblico, lungi dal comportare

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica è conveniente per il Servizio Sanitario Nazionale, per le Regioni e per le aziende farmaceutiche.

Considerato che la possibilità di aderire al sistema del pay back cesserebbe il 31 dicembre 2011, e con essa la possibilità di incrementare il contenimento della spesa nei termini sopra descritti, si è provveduto ad una proroga del termine al 31 dicembre 2012.

Il comma 5 dell'articolo 10, in coerenza con la proroga di cui al comma 4, interviene anche sull'articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che consente l'applicazione del "pay back" anche per i farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006, assicurando in tal modo una parità di trattamento per tutti i farmaci.

L'articolo 11, comma 1, prevede proroghe in materia di tasse e diritti marittimi.

L'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento tenendo conto dei taluni specifici criteri direttivi. Con tale regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si è provveduto ad accorpate le quattro categorie di tributi in materia di tasse e diritti marittimi in sole due tasse, perseguendo l'obiettivo dello snellimento del sistema della tassazione portuale e della semplificazione delle procedure di accertamento e riscossione.

Per quanto attiene l'adeguamento dell'ammontare delle tasse e diritti marittimi, l'articolo 4 del Regolamento sopracitato ha previsto le modalità di adeguamento sulla base del tasso di inflazione, da calcolarsi a partire dalla data dell'ultima determinazione (effettuata con legge 6 agosto 1991 n° 255, con effetto dal 1 gennaio 1993).

L'articolo 1, comma 989, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede altresì che l'adeguamento avvenga mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Pur essendo state definite, con la legge 296/2006 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009 n° 107, le modalità e i parametri di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi il decreto interministeriale sopracitato, di attuazione, a tutt'oggi non è stato ancora emanato in quanto si è ritenuto necessario, con il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, far slittare al 2012 il meccanismo di adeguamento delle tasse e diritti marittimi, rispetto all'originaria previsione normativa che fissava nel 2009 l'inizio della procedura.

Inoltre, il citato decreto-legge, ha previsto una fase sperimentale nella quale, le Autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, potevano stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione che può arrivare sino all'azzeramento, una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, un corrispondente aumento delle altre entrate attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria.

Considerato il perdurare del periodo di crisi che ha originato la norma di slittamento delle tasse e le difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria a dover provvedere ad un adeguamento così oneroso, in un periodo in cui si riscontra una sostenuta diminuzione di tutte le tipologie di traffico nei porti nazionali, con la norma si proroga il termine per l'adeguamento al 1° gennaio 2013 e conseguentemente si allunga il periodo sperimentale.

A copertura delle eventuali minori entrate derivanti, che si verificherebbero solo nel caso in cui l'autorità portuale dovesse decidere la riduzione delle citate tasse e diritti marittimi rispetto agli importi come rivalutati, le autorità portuali saranno tenute a dare seguito a corrispondenti aumenti di entrate o corrispondenti riduzioni di spese correnti da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

I commi 2 e 3, dell'articolo 11, prevedono proroghe in materia di concessioni aeroportuali e diritti aeroportuali.

Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante revisione aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, all'articolo 3, comma 2, fissa il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali. Il citato decreto legislativo ha, tra l'altro, introdotto il nuovo titolo III del Codice della navigazione, novellandone l'articolo 704, che disciplina la procedura per l'assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale, e prevedendo che il provvedimento di concessione – da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa – è emanato, per un periodo massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non più attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione. La proroga si rende necessaria al fine di non interrompere i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministro della difesa. Ferme restando le motivazioni sopra esposte, la finalità della proroga richiesta è anche rivolta a consentire l'eventuale riformulazione dei suddetti decreti interministeriali da sottoporre alla controfirma del Ministro del Dicastero finanziario. Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del comma 2 del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni già rilasciate (anche in base a legge speciale) quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo) avviati in base al regolamento n. 521/1997. Il decreto legislativo 96/2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, termine già più volte prorogato e per il quale si rende necessaria l'ulteriore proroga al 30 giugno 2012. La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3, con riferimento all'articolo 21-bis del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, proroga al 31 marzo 2011 il termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali come previsto dall'art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993; viene, correlativamente, prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.

Il citato articolo 21-bis, del D.L. n. 248 del 2007, ha previsto che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537/1993, da adottare entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Lo stesso art. 21-bis dispone la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2011.

Il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma.

Inoltre, si rappresenta che è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 12/2009/CE, concernente i diritti aeroportuali, che prevede l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove disposizioni in materia.

Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare al 31 dicembre 2012, il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti alcuni contratti di programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti.

Inoltre, solo alcuni concessionari hanno presentato istanza di stipula del contratto di programma (ad oggi sono operativi solo quelli delle società di gestione SAB - Bologna, GESAC - Napoli, SAT - Pisa, ADP - Bari e Brindisi).

La proroga non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con il comma 4, dell'articolo 11, si prevede una proroga in materia di autoservizi pubblici non di linea.

Il comma 4, dispone, infatti, una proroga sino al 30 giugno 2012 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La misura si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1 – quater del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n.21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di Regioni, Comuni e Province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi e del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si proponeva di emendare e/o comunque di correggere il predetto art. 29, comma 1-quater.

Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo d'intesa, concordato con ANCI, UPI e Regioni, che si prefiggeva la riformulazione della suddetta norma secondo le modalità nello stesso contenute ed era stata avviata apposita istruttoria in sede di Conferenza Unificata per giungere ad un'intesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi l'emananda disciplina del settore.

La proroga si rende necessaria al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-quater nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

Con i commi 5 e 6, dell'articolo 11, si prevedono proroghe relative all'agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'Agencia per le infrastrutture stradali e autostradali dall'articolo 36 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, viene introdotta una norma la quale dispone che, fino all'adozione dello Statuto dell'Agencia e comunque non oltre il 31 marzo 2012, tali compiti e funzioni continuino ad essere svolte dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'Anas S.p.A.

Inoltre, la disposizione prevede che in caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agencia, entro il predetto termine, l'Agencia è soppressa e le relative attività e compiti, con le inerenti risorse finanziarie, umane e strumentali del citato Ispettorato, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il **comma 6** della disposizione, modifica l'art. 36, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, prevedendo che il subentro dell'Agencia ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere avvenga entro il 31 marzo 2012, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.

Con l'articolo 12 si modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis. La disposizione prevede la proroga del termine della gara per la concessione integrata del progetto Sulcis, di cui all'articolo 38 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale proroga si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto, attualmente in corso e rappresenta l'elemento giustificativo della fattibilità del progetto e sul quale si decideranno le adesioni alla gara stessa.

La proroga consente di realizzare un intervento di elevata valenza tecnologica ed industriale in ambito europeo, permettendo di sperimentare la filiera corta miniera-centrale termoelettrica-impianto di cattura e stoccaggio della CO₂ con l'utilizzo di carbone di basso rango che rappresenta un modello di sistema di gestione energetica che potrà essere replicato in altre situazioni analoghe con rilevanti implicazioni commerciali. La realizzazione del progetto potrà fornire alle imprese europee un forte vantaggio competitivo sulla concorrenza mondiale nei paesi, come la Cina, con ampie riserve di lignite.

Con l'articolo 13, comma 1, si prevede una misura per garantire la funzionalità degli Enti parco.

La disposizione stabilisce che, per tutto il 2012, non si applica ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge n. 394 del 1991, l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché della titolarità di organi dei predetti enti.

La disposizione non comporta effetti finanziari, considerato che i risparmi conseguenti al carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali non sono stati considerati nei saldi di finanza pubblica.

Con l'articolo 13, comma 2, si prevede una misura per garantire la Funzionalità delle Autorità d'ambito Territoriale.

La proroga proposta intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità

d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge n. 191 del 2009, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro normativo in materia di servizi pubblici locali, conseguente agli esiti referendari di giugno e della successiva introduzione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, renderebbe, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle ATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché per adottare le opportune iniziative di coordinamento in tal senso. Si tratta pertanto di una norma che garantisce un idoneo adeguamento delle strutture di *governance* del settore idrico in quanto, in assenza di tale disposizione, allo scadere del termine normativamente previsto, si potrebbe generare un blocco dell'attività di pianificazione d'ambito e di gestione del servizio idrico in ragione dei ritardi nell'adozione delle leggi regionali.

Con l'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6 e 7 si prevede una proroga per assicurare l'operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Con il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, è stato prorogato il termine di operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - originariamente previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 - prevedendo il differimento della data al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati ad aderire allo stesso, fatte salve le categorie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per le quali l'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge n. 70 del 2011 prevede sia non antecedente al 1° giugno 2012.

Al fine di consentire un necessario periodo di adeguamento del sistema e consentire a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti informatici previsti, la norma proposta al comma 3 proroga al 2 aprile 2012 il termine di piena entrata in operatività.

Il **comma 4** si rende necessario in quanto l'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo n. 205 del 2010, fissa al 1° gennaio 2012 il termine a decorrere dal quale le piccole imprese agricole che producono e trasportano modesti quantitativi di rifiuti sono obbligate ad iscriversi al SISTRI.

Tale norma, in ragione del termine ivi stabilito, avrebbe dovuto svolgere una funzione di favore nei confronti di tale categoria di produttori di rifiuti, in quanto aveva previsto un obbligo di iscrizione posticipato di 6 mesi rispetto alle altre categorie di soggetti obbligati, il cui termine era fissato al 1° giugno 2011.

In ragione dello slittamento del termine di iscrizione per le altre categorie di soggetti obbligati si propone la proroga del termine per le piccole imprese agricole al 2 luglio 2012.

Il **comma 5** prevede una proroga che si rende necessaria al fine consentire ai Comuni della Regione Campania di esercitare le funzioni in materia di gestione dei rifiuti – nello specifico le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata - anche oltre il termine del 31 dicembre 2011 previsto allo stato attuale dalla disciplina speciale per tale regione. Tali funzioni, attribuite alle Province dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania sono infatti strettamente connesse anche a quelle in materia tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che, per mezzo dell'istituzione del nuovo tributo comunale unico sui "Rifiuti e Servizi" previsto all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, ritornano ad essere incardinate in capo ai Comuni.

Il **comma 6** proroga, sino al 31 dicembre 2012, la possibilità di recupero o smaltimento, presso idonei impianti ubicati nel territorio nazionale, dei rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei **rifiuti urbani**. L' articolo 6, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 impone il divieto dal 1° gennaio 2012 (a seguito della precedente proroga ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 di conferimento in discarica di tutti i rifiuti (speciali ed urbani) con potere calorifico inferiore (p.c.i.)

maggiore a 13.000 kJ/kg ma, in relazione alla nota carenza di impianti di recupero energetico dei rifiuti in ambito nazionale, e alla luce del fatto che tale limitazione del potere calorifico dei rifiuti non trova riscontro nella direttiva europea 1999/31/CE sulle discariche, risulta necessario il rinvio dell'entrata in vigore di tale divieto almeno fino alla realizzazione e disponibilità degli impianti necessari.

Il comma 7 proroga il termine riferito al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria e successive modificazioni.

Il decreto legislativo n. 161 del 2006, interpretando in senso restrittivo le disposizioni recate sul punto dalla Direttiva comunitaria cui dava attuazione e unico caso in Europa, ha introdotto (articolo 7, comma 2) il divieto di immissione sul mercato di prodotti vernicianti contenenti Composti Organici Volatili (COV) in misura superiore a quella consentita nell'ambito dell'UE, anche quando destinati esclusivamente a Paesi extra UE.

Il divieto, infatti, non comporta alcun vantaggio in termini ambientali, per il semplice motivo che l'esportazione di tali prodotti soddisfa una domanda incompressibile, originata da Paesi che, vuoi per condizioni climatiche sfavorevoli (bassissime temperature) vuoi per arretratezza delle tecnologie vernicianti, non possono tecnicamente utilizzare prodotti a ridotto contenuto di COV.

In un secondo momento, constatate le difficoltà applicative della norma formulata nei termini anzidetti, tale divieto, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio del 2009, è stato giustamente fatto oggetto di ripetute proroghe, richieste dal Ministero dell'Ambiente in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Una serie di eventi ha impedito nel corso del 2011 di operare una modifica che prevedeva, con apposito emendamento, approvato in Commissione con il parere favorevole del Ministero dell'ambiente, l'abrogazione del divieto.

Conseguentemente dal 1° gennaio 2012, qualora l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 161 del 2006 non dovesse essere modificato, cento milioni di euro di fatturato derivante dai prodotti vernicianti destinati all'esportazione extracomunitaria verrebbero persi dalle imprese operanti in Italia e le relative produzioni sarebbero trasferite in uno qualsiasi degli altri Paesi dell'UE.

La proroga, inoltre, consente di allinearsi a quanto previsto dalla legge di stabilità (Legge n. 183 del 2011), che vieta espressamente di introdurre, o mantenere, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

Con l'articolo 14, commi 1 e 2, si prevedono misure per assicurare il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Con il comma 1, dell'articolo 14, viene prorogato, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, già oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Tale organismo, istituito con d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e disciplinato dagli artt. 23, 24 e 25 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), svolge essenzialmente le seguenti funzioni: a) in quanto organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formula pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall'Amministrazione, o pronunce di propria iniziativa (in particolare, il parere è obbligatorio "nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo

della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli organi scolastici”; cfr. cit. art. 25, comma 2); b) come supporto all’azione amministrativa di questo Dicastero, esprime pareri obbligatori e, in taluni casi, vincolanti su questioni relative allo stato giuridico del personale docente. Si tratta di compiti tuttora attuali, di talché l’Amministrazione continua a sottoporre al Consiglio, sovente con urgenza, numerose richieste di parere.

Si ritiene pertanto necessaria, in attesa di una riforma degli organi collegiali della scuola, un’ulteriore proroga dell’organo consultivo per evitare un’evidente incoerenza con l’impianto normativo attuale.

Con il comma 2, dell’articolo 14, viene prorogato, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale, già oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

La proroga di un ulteriore anno si rende necessaria al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell’alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell’organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Al riguardo si segnala che nel 2009, con l’art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) era stata già recepita l’opportunità di prevedere una proroga dell’attuale CNAM per superare il periodo di transizione connesso all’entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema Afam, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio. Il regolamento recante tali modifiche sarà approvato entro il 2012, sicché ancora sussistono i motivi della proroga.

3

Con l’articolo 15 comma 1, si proroga il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. La disposizione proroga per sei mesi la durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli **Sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure.**

Si intende garantire la piena operatività degli uffici competenti allo svolgimento delle delicate funzioni in materia di immigrazione, uffici che, già fortemente impegnati nel completamento delle complesse procedure di emersione del lavoro irregolare, saranno ulteriormente impegnati nell’attuazione dell’Accordo di integrazione, la cui entrata in vigore dal prossimo mese di marzo richiederà uno straordinario sforzo organizzativo, con il determinante apporto della matura esperienza professionale ormai acquisita dal personale interessato. Restano ferme le espresse deroghe - contenute nell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - al vincolo di proroga di cui alle disposizioni generali sul lavoro a tempo determinato, in linea con i principi di recente espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato, e quelle relative all’applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione e alla trasformazione dei contratti in parola in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La copertura degli oneri finanziari derivanti dall’operazione viene assicurata a carico del fondo di riassegnazione istituito dalla recente legge di stabilità 2012.

Con il comma 2, si adottano misure relative al personale corpo nazionale vigili del fuoco. L'articolo 133, comma 1 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l'istituto del comando o del collocamento fuori ruolo. Tale facoltà non può eccedere, contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.

Il successivo comma 3 prevede, poi, che gli oneri finanziari siano a carico dell'Amministrazione di destinazione. L'articolo 1, comma 6-septies del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, prevede una deroga espressa all'articolo 133, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pertanto le unità di personale possono essere più di cinque, e le spese restano a carico dell'Amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell'interno.

La disposizione, già prorogata fino al 31 dicembre 2011, viene ora ulteriormente prorogata con la proposta normativa fino al 31 dicembre 2012.

La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che "la disposizione prorogata" (articolo 1, comma 6-septies del decreto legge n. 300/2006) richiama espressamente il limite delle risorse finanziarie disponibili, con conseguente rispetto del principio dell'invarianza di spesa.

Con il comma 3 si proroga il termine in materia di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Si intende confermare, anche per l'anno 2012, l'attribuzione al Prefetto – in attesa della completa attuazione del Titolo V della Costituzione – del potere d'impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. La norma, introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, è stata successivamente prorogata e, da ultimo, per l'anno 2011, in virtù della previsione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29/12/2010, n. 225, dal D.P.C.M. 25 marzo 2011.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con il comma 4 si proroga il termine in materia di dati biometrici delle carte d'identità.

L'articolo 3 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) - come modificato, da ultimo, dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - prevede che le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

L'inserimento delle impronte digitali sulla carta d'identità cartacea comporta costi di adeguamento, sia per i comuni che per i cittadini, in quanto il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza richiederebbe l'adozione della tecnica della digitalizzazione, consistente nell'inserimento del chip, ovvero di un apposito supporto elettronico, sul documento stesso.

L'individuazione, pertanto, di adeguati requisiti di sicurezza, indispensabili anche al fine di evitare la falsificazione delle carte d'identità rilasciate in formato cartaceo, rende necessario prorogare il termine al 31 dicembre 2012.

Con il comma 5 si proroga del termine in materia di contributi a favore dell'agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali

L'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto che il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni ed in favore della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali fosse soppresso dal 1 gennaio 2011 e che dalla stessa data venissero corrispondentemente ridotti i contributi ordinari

delle amministrazioni provinciali e dei comuni per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento al Ministero dell'Interno delle risorse strumentali e del personale in servizio presso la predetta Agenzia, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'Interno – di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali - da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n.122.

Considerato che il citato trasferimento di risorse, già di per sé complesso, non è stato ancora realizzato per le ulteriori difficoltà derivanti dall'anticipazione del federalismo fiscale al 2011, si rende necessario prevedere una proroga per la realizzazione dei suddetti adempimenti, al fine di evitare una dannosa interruzione nella gestione amministrativa dei segretari comunali e provinciali e consentire il definitivo trasferimento al Ministero dell'Interno delle funzioni già svolte dall'Agenzia.

Con il comma 6 si proroga il termine in materia di contabilità speciali intestate ai prefetti delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani.

La proroga è finalizzata ad assicurare il completamento degli interventi necessari alla realizzazione di un primo nucleo di uffici statali nelle Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, mediante il mantenimento, anche per il 2012, delle risorse assegnate ad apposite contabilità speciali, prima intestate ai Commissari governativi *pro-tempore* e successivamente ai Prefetti delle rispettive Province.

Nel corso degli anni, con appositi e distinti D.P.C.M., sono stati versati i fondi necessari allocati nello stato di previsione del Ministero dell'interno e sono stati determinati i programmi di attività, con i connessi piani finanziari.

L'esigenza di rimodulare il fabbisogno concernente il completamento degli interventi necessari alla costituzione degli uffici, emersa nel tempo, ha reso necessario predisporre ulteriori D.P.C.M., integrativi dei precedenti, il cui iter è tuttora in corso, ma che prevedono, quale termine ultimo per l'utilizzo delle risorse dagli stessi previste, il 31 dicembre prossimo.

La mancata proroga comporterebbe che le risorse già stanziare, non potendo essere conservate nelle contabilità speciali oltre il citato termine, andrebbero a costituire economie di bilancio.

Va soggiunto inoltre che l'utilizzo dei fondi già disponibili consentirebbe il completamento degli interventi, senza alcun aggravio di spese per lo Stato.

Con i commi 7 e 8 si proroga il termine per il definitivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi.

Il completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività in un settore di assoluto rilievo per il Paese.

Un'ennesima, mera proroga del termine in scadenza non è più percorribile, tenuto anche conto della procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE avviata, il 29 settembre scorso, dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando "all'infinito" l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.

E' pertanto assolutamente necessario definire un piano straordinario che, nell'individuare progressive modalità di adeguamento antincendio, consenta di ultimare, entro il 31 dicembre 2012, la messa in sicurezza di circa 14 mila strutture, salvaguardando attività di impresa e relativo "indotto", unitamente all'incolumità delle persone.

Per affrontare la complessa situazione in cui versano le citate strutture, non risulta risolutiva l'applicazione del recente d.P.R. n. 151/2011, recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, che -introducendo il sistema della s.c.i.a. e connesse verifiche in tempi stretti- rischia di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire a una soluzione "ponte" che "accompagni", con la gradualità necessaria, le oltre 14 mila strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio (il citato d.P.R. n. 151/2011) per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

Ed è proprio a questa esigenza che risponde il piano straordinario previsto dal comma 1 dell'articolo, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Lo stesso comma 1 dell'articolo dispone, per le sole strutture ricettive turistico-alberghiere che siano ammesse al piano straordinario, la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adeguamento antincendio, di imminente scadenza (31 dicembre 2011).

Considerato che, rispetto al citato d.P.R. n. 151/2011, la disciplina introdotta riveste carattere "extra ordinem", al comma 2 sono previsti, necessariamente, i profili sanzionatori connessi all'omessa presentazione dell'istanza, alla mancata ammissione al piano ovvero, dopo l'ammissione al piano medesimo, alla mancata ultimazione dell'adeguamento antincendio delle strutture entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, la disposizione mutua le sanzioni (divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione di eventuali effetti dannosi) previste proprio dall'articolo 4 del d.P.R. n. 151/2011.

L'articolo 16 interviene in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo. La disposizione prevede il proseguimento delle iniziative di investimento in Abruzzo previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Con l'articolo 17 si prorogano le disposizioni contenute nell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14.

La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle disposizioni dell'art 44 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che attribuisce al capo del **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gli speciali poteri previsti dall'art.20 del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, convertito, con**

modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. L'esigenza di tale proroga consegue alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010), attestante il persistere di una situazione emergenziale e la necessità di prorogare i poteri sostitutivi necessari a superare l'inerzia delle amministrazioni coinvolte nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche in questione. Allo stato il piano indicato non risulta completato. Dalla norma non derivano ulteriori oneri per le finanze pubbliche.

L'articolo 18 interviene per assicurare la funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

La legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, all'art. 37, disciplina l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. L'Agenzia è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile.

L'Agenzia stessa svolge le relative funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA.

Il comma 5 del citato art. 37 ha previsto che, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'emanazione ed all'applicazione della disciplina definitiva, con decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'Agenzia in rassegna, sono nominati un commissario e due sub commissari, che risultano già insediati, con decreto del MISE.

Si evidenzia che con decreto del 27 settembre 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico, gli incarichi di Commissario e Subcommissario, nominati ai sensi del comma 5 del predetto art. 37, sono stati prorogati dal 31 dicembre 2011 "sino alla data di approvazione del decreto interministeriale di cui all'art. 37, comma 4, legge 23 luglio 2009, n. 99, e, comunque, non oltre dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto".

L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), soppresso dal comma 3 dell'art. 37 della legge n. 99/2009, era disciplinato dal decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. La normativa di riordino, di cui al più volte citato art. 37 della legge n. 99/2009, nulla prevede in ordine alle funzioni di controllo sull'attività dei commissari.

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che l'ENEA è destinatario di contributi da parte dello Stato, considerata la necessità del monitoraggio della spesa pubblica e del suo contenimento, si ritiene necessario il mantenimento dell'organo di controllo già operante nell'ENEA, fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

L'articolo 19 proroga i termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

Due importanti novità legislative hanno modificato profondamente il contesto nel quale devono collocarsi i decreti attuativi da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 31.5.2011, n. 91 recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

La Direttiva 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri, sono fissati precetti su contabilità e statistiche, regole di bilancio numeriche, quadri di bilancio a medio termine nonché su trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica, in senso lato, e per il suo recepimento, individuato nella stessa direttiva per il 31 dicembre 2013, è stato deciso in sede europea l'anticipo al 31 dicembre 2012.

Il Disegno di legge costituzionale: "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale" approvato in prima lettura da entrambi i rami del Parlamento e per il quale Le modifiche proposte, che intervengono novellando gli articoli 81, 100, 117 e 119 della Costituzione, incidono sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali regioni, province, comuni e città metropolitane.

Dalle circostanze sopra evidenziate si rende necessario prorogare i termini per l'emanazione dei citati decreti attuativi al fine di poterli armonizzare e rendere coerenti con il nuovo impianto che si andrà a definire nel corso del prossimo anno.

L'articolo 20 interviene in materia di conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF.

La norma in esame intende conservare in bilancio i fondi destinati per l'anno 2011, sia in conto competenza che in conto residui, alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF, da riutilizzare in conto residui nel successivo esercizio (per finalità di sostegno al volontariato ed alle ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali), nelle more del completamento delle relative procedure per l'erogazione dei contributi.

Tali fondi, relativi alle scelte dei contribuenti per la quota del 5 per mille dell'IRPEF effettuate con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 per il periodo d'imposta 2009, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.

In base al citato provvedimento attuativo, tra l'altro, il calcolo dell'importo spettante a ciascun soggetto destinatario del beneficio viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle suddette scelte effettuate dai contribuenti attraverso l'esame di ogni singola dichiarazione.

La necessità della conservazione dei fondi consegue in sostanza dalla complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia dell'entrate che individui le rispettive quote del fondo da ripartire con apposito decreto di variazioni di bilancio in favore dei Ministeri interessati, per la successiva erogazione diretta ai soggetti beneficiari.

Tenuto conto che anche nei decorsi esercizi il procedimento non si era concluso nell'anno in cui era stato appostato lo stanziamento in bilancio dei contributi in questione, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse non utilizzate nel 2011 sono già considerate nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

L'articolo 21 proroga norme nel settore postale.

La disposizione ha lo scopo di prevedere per il personale di Poste in posizione di comando presso Pubbliche Amministrazioni/Enti una ulteriore proroga dei comandi in atto.

Dal 1998, anno di trasformazione dell'ente Poste in Società per Azioni, il personale dipendente di Poste Italiane non può accedere al comando presso P.A..

Tuttavia la proroga dei comandi in atto è stata sempre prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive a tale data (art. 53, comma 10 L. n. 449/97; art. 45, comma 10, L. n. 448/98 e così via fino alla L. 24 dicembre 2007, n. 244) e, da ultimo, dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (art. 1, c. 1) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2011 (art. 1, c. 1), al fine di consentire ad Amministrazioni ed Enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a differenza delle precedenti ha, peraltro, previsto attraverso l'articolo 3, comma 112, la possibilità di inquadramento del suddetto personale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 D.lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico con proroga dei comandi fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Il comma 9 dell'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha prorogato la suddetta data al 31 dicembre 2009, il comma 19 dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 l'ha prorogata al 31 dicembre 2010 ed, infine, il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e il comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011 l'hanno prorogata rispettivamente al 31 marzo 2011 ed al 31 dicembre 2011.

In ragione dell'esiguo numero delle risorse interessate (8 unità), della professionalità che le stesse hanno acquisito presso le Pubbliche Amministrazioni di destinazione, del notevole lasso di tempo intercorso (comandi ante 1998) sarebbe, pertanto, auspicabile procedere ad una ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle Amministrazioni di destinazione.

L'articolo 22 prevede misure finalizzate a garantire la continuità degli interventi a favore delle imprese.

L'articolo 5, comma 5-sexies della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 convertito dalla legge n.10/2011, ha rifinanziato ed esteso l'ambito di operatività del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale strumento di rapido intervento a favore delle imprese danneggiate. Il Fondo, che ha assicurato nel corso degli ultimi trent'anni la copertura della garanzia dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese colpite da diverse calamità naturali, viene, pertanto, a porsi come un istituto strategico di protezione civile, collegabile direttamente alla dichiarazione dello stato di emergenza.

In un periodo di esiguità di risorse pubbliche, il legislatore ha inteso razionalizzare e ottimizzare gli strumenti operativi già esistenti - come appunto il Fondo di garanzia ex Legge n. 1142/66 - in grado di assicurare in tempi rapidi risposte al sistema delle imprese colpite da avversità naturali, senza richiedere ulteriori risorse.

Il menzionato comma 5-*sexies*, ha previsto, infatti, una complessa rivisitazione ed efficientamento della disciplina secondaria del Fondo di Garanzia ex Legge n. 1142/66, rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Lo schema del decreto attuativo è già stato elaborato ed è in corso di finalizzazione; pur tuttavia appare assai improbabile che lo stesso possa essere emanato prima dello scadere del termine della convenzione con l'attuale gestore, ovvero Medio Credito Centrale (dal 1 agosto 2011 di proprietà di Poste Italiane), fissato al 31.12.2011.

Lo spirare di detto termine del 31 dicembre 2011 per le convenzioni regolatrici dell'attività di gestione del Fondo di garanzia, pone a rischio la continuità operativa dello strumento, proprio nel momento critico dell'avvio della nuova disciplina operativa a beneficio delle imprese colpite da eventi calamitosi, avvio più volte richiesto dalle Regioni di recente investite da calamità naturali e dal Dipartimento della protezione Civile.

D'altro canto, la circostanza che vede non ancora emanata la nuova disciplina attuativa del Fondo ha reso, e rende ancora, non realizzabile – per incertezza dello stesso oggetto - una procedura di gara per l'affidamento del relativo servizio di gestione.

Si rende, pertanto, necessario assicurare la prosecuzione della convenzione per la gestione di detti fondi agevolativi già previsti dall'art. 3, comma 1 della Legge 26 novembre 1993 n. 489, oltre la scadenza del 31.12.2011, che verrebbero prorogati solo fino alla piena operatività delle norme attuative dell'art. 5, comma 5-*sexies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da assicurare anche la necessaria prosecuzione della gestione tecnico - operativa delle agevolazioni in essere a favore di imprese danneggiate da calamità, gestione che si caratterizza per un elevato grado di complessità dovuta ad una notevole stratificazione normativa la quale, nel tempo, ha reso estremamente articolate le relative attività istruttorie dei procedimenti e la gestione delle operazioni in essere.

La norma di cui si prevede la proroga richiama l'art. 3, comma 1 della legge 26 novembre 1993, n. 489 che sancisce: “Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni (...) Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi”.

Sebbene, la maggior parte degli strumenti a suo tempo previsti dalle convenzioni in questione non siano più operativi, ne residuano alcuni per quali si riscontra un perdurare dell'esigenza.

Infatti, nonostante in attuazione del decentramento amministrativo operato dalla legge n. 59/1997 e dal decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni in materia siano state conferite alle Amministrazioni regionali, il trasferimento non è stato ancora realizzato per le due Regioni Sicilia e la Valle d'Aosta, sicché l'Amministrazione centrale è ancora oggi chiamata a esercitare le residue competenze statali in materia di sostegno pubblico alle imprese operanti in dette Regioni.

Pertanto lo Stato deve comunque assicurare la continuità del servizio in quelle Regioni, tenendo aperti i termini di presentazione a “sportello” delle domande; ciò soprattutto in coincidenza del perdurare della crisi economica e finanziaria che richiede tempestive misure correttive ed efficaci strumenti di politica economica finalizzati a sostenere l'economia reale in aree sensibili del Paese.

Nell'ambito delle medesime Convenzioni è altresì regolato il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 in Piemonte, a fronte dei quali a partire dalla legge n. 35/1995 furono introdotte diverse misure agevolative, ancora in essere e correlate all'operatività del menzionato Fondo di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

L'esigenza di assicurare continuità operativa e finanziaria agli strumenti in questione, si desume d'altro canto, dall'art. 34-quinquies del decreto-legge n. 223/2006, che ha modificato l'art. 6 del decreto legislativo n. 56 del 2000, prevedendo che il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 7 della legge n. 59/1997 cessi solo a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

Come accennato, occorre precisare che la proroga attiene non già all'operatività degli strumenti sottesi alle convenzioni già in essere per la gestione di fondi pubblici di agevolazione, bensì esclusivamente alla conferma degli attuali soggetti gestori, già a suo tempo individuati dalla norma, stante l'oggettiva impossibilità – nell'attuale contesto – di selezionare nuovi gestori tramite procedura ad evidenza pubblica. Ciò per la mancanza di alcuni elementi essenziali per la gara, quali la specifica individuazione dell'oggetto della prestazione, l'entità delle risorse da gestire e la durata del servizio, elementi imprescindibili per la definizione di un mezzo adeguato a remunerare i costi che gli eventuali aggiudicatari dovrebbero sostenere per i necessari investimenti di tipo informatico e per predisporre strutture organizzative dedicate.

L'incertezza su tali elementi dipende dai seguenti fattori:

1. Il perfezionamento e l'emanazione del menzionato Decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 2- quater del DL n. 225/2010 convertito nella legge n. 10/2011;
2. la conclusione del processo, tuttora in corso, di trasferimento delle funzioni in materia alle predette due Regioni a Statuto speciale;
3. l'entrata a regime del c.d. "federalismo fiscale", dal momento che il processo di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 42/2009 non è ancora completato.

Si evidenzia, in conclusione che:

- stante la necessità per l'Amministrazione statale di assicurare la continuità delle citate funzioni, qualunque diversa forma di affidamento delle relative gestioni comporterebbe comunque un esborso (presumibilmente superiore) in termini di remunerazione dei costi;
- l'entità delle commissioni in parola sono già state, nel tempo, ridotte del 35% rispetto all'importo previsto nell'originaria convenzione del lontano 1995 e sarebbe possibile mantenerle ancora inalterate proprio in ragione della possibilità di giovare di dotazioni strumentali e articolazioni organizzative dedicate già operative presso i gestori;
- gli oneri di gestione degli strumenti agevolativi - derivanti o meno dalla proroga - continuerebbero comunque, ai sensi art. 3 del D.Lgs. n. 123/1998, ad essere coperti a valere sulle risorse stanziare in bilancio per l'attuazione degli interventi agevolativi.

L'articolo 23 interviene in materia di esercizio dell'attività di consulenza finanziaria.

Gli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) ha previsto l'istituzione dell'Albo delle

persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

In particolare, l'art. 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2009 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato prorogato al 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25) e, successivamente, al 31 dicembre 2011 (D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e D.P.C.M 25 marzo 2011).

Poiché a tutt'oggi il suddetto Organismo, condizionante l'operatività della normativa di cui alle predette disposizioni, non è stato ancora istituito si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo Organismo competente

L'articolo 24 prevede misure sugli adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato.

La proroga dei termini è necessaria per i cambiamenti recentemente apportati al sistema telematico di rilevazione ed è volta a introdurre miglioramenti nel processo di censimento.

Essa è inoltre finalizzata a consentire la rilevazione dei dati al 31 luglio 2012 e, pertanto, a disporre di informazioni sul patrimonio delle Amministrazioni pubbliche quanto più aggiornate.

La rimodulazione delle scadenze, inoltre, consente di condurre le fasi di pianificazione, rilevazione, supporto alle Amministrazioni e analisi dei dati con un carico di lavoro distribuito in maniera più efficiente ed efficace per le strutture del Dipartimento del tesoro.

Anche per le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel progetto, la proroga dei termini permette di assolvere ai suddetti adempimenti con un maggiore livello di adesione.

Le modifiche non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato e sono in linea con una gestione più efficiente delle risorse umane e materiali della Pubblica Amministrazione.

L'articolo 25 prevede la proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale.

Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare il governo economico dell'Unione Europea e in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'area euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea del 19 dicembre, l'articolo disciplina la proroga delle disposizioni urgenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10 e provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

In particolare, l'accordo politico raggiunto in sede europea, cui si ritiene di dare attuazione considerato il primario interesse dell'Italia alla stabilizzazione dell'area dell'Euro, si sostanzia nella concessione da parte dei paesi dell'area euro di risorse aggiuntive al FMI per un ammontare di 150 miliardi di Euro nella forma di prestiti bilaterali. Tali risorse si aggiungerebbero alle risorse ordinarie del FMI per conferirgli la capacità finanziaria necessaria a fronteggiare la crisi. La chiave di ripartizione dello sforzo finanziario è fondata sulle quote di partecipazione al capitale del FMI risultanti dall'entrata in vigore del Quattordicesimo aumento generale delle quote deciso nel 2010, approvato dal Parlamento con legge 31 ottobre 2011, n. 190. In questo contesto, il contributo italiano è pari al 15,66 per cento del totale europeo e quindi a 23,48 miliardi di euro. L'importanza del contributo italiano e di quello dell'area euro deriva anche dal fatto che esso svolge il ruolo di stimolo e traino nei confronti dei contributi dei paesi europei non membri dell'area euro e dei paesi non europei del G20, facilitando il relativo negoziato internazionale che si svolgerà, a partire dal mese di gennaio, nel quadro delle riunioni del G20 e del FMI.

L'articolo 26 consente il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica.

La proroga è finalizzata a consentire il proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica". Contestualmente si estende l'utilizzo delle risorse, derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, all'alta formazione dei dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 27 interviene in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni.

La disposizione introduce modifiche all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'intervento normativo è necessario per prorogare, nell'ottica della razionalizzazione e ottimizzazione della spesa pubblica, dal mese di febbraio 2012, per il periodo 2012-2014, il riparto delle risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario - istituito con una dotazione di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2011, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, ed incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 per effetto dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 201/2011 - secondo criteri che saranno definiti, entro il mese di febbraio 2012, nell'ambito di una intesa Stato-Regioni, concernente il trasporto pubblico locale nel suo complesso.

L'individuazione dei criteri di riparto del fondo per la successiva erogazione, infatti, non può prescindere da una complessiva strategia condivisa tra il Governo e le Regioni, tesa alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intero trasporto pubblico locale, settore fortemente compromesso da una situazione di grave crisi.

A tal fine, la norma proposta prevede il superamento della farraginoso procedura attualmente prevista dal decreto-legge n. 98/2011 - che richiede la costituzione, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, di una apposita struttura paritetica che dovrebbe individuare i criteri di ripartizione del fondo - in modo da garantire la celerità del riparto delle predette risorse.

Con la finalità di predisporre – sulla base dei criteri individuati con le modalità sopra specificate - il piano di ripartizione del predetto fondo, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il ricorso all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui operano tutti i soggetti istituzionali interessati al settore, consente di semplificare la procedura per la ripartizione in argomento, evitando, come accaduto in passato, che le risorse siano erogate ben oltre la conclusione dell'esercizio, causa di ulteriori difficoltà finanziarie per le regioni e le aziende del settore.

Con lo scopo di verificare costantemente l'andamento del settore e del processo di razionalizzazione ed efficientamento dell'intero trasporto pubblico locale, al predetto Osservatorio vengono, inoltre, attribuiti compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'intesa sopra citata.

Il comma 2 è finalizzato a rendere graduale l'applicazione del nuovo limite di indebitamento limitatamente agli impegni per le spese di investimento assunti alla data del 14 novembre 2011. La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 28 proroga la convenzione con il centro di produzione s.p.a.

La norma è volta a garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari che Radio Radicale cura da diversi anni.

Con il provvedimento in esame viene prorogata per tutto il 2012 la Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a..

Il finanziamento è già stato effettuato in passato. Con l'art. 4, comma 7, della legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004), infatti, era già stata autorizzata la spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Con l'art. 2, comma 3, del d.l. 194/2009 (proroga termini) era stata autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Con l'articolo 29 si prorogano termini in materia fiscale.

.....

(Termine per domanda variazione categoria catastale fabbricati rurali)

Con il comma 8 si stabilisce che le domande per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, mantengono il loro effetto anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purchè entro il 31 marzo 2012.

Come noto, il comma 21 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha espressamente differito al 31 marzo 2012 il termine, in origine previsto al 30 settembre 2011, per la presentazione delle predette domande.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati alla presentazione delle predette domande di potersi avvalere del differimento originariamente disposto dal decreto di legge n. 201 del 2011, la presente proposta proroga al 31 marzo 2012 la possibilità di presentare le predette domande, pur nel novellato contesto normativo, garantendo l'affidamento ingenerato dalla disposizione contenuta nel comma 21 dell'articolo 13 dello stesso decreto legge.

(Riscossione piccoli comuni)

Il comma 11 interviene in materia di Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti. La disposizione di cui all'articolo 56-ter è volta a prorogare di sei mesi i termini, di prossima scadenza, entro i quali i Comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 26 a 30, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, relative all'esercizio delle funzioni fondamentali.

In particolare, nelle more dell'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali quelle indicate all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009; dette funzioni devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti (se appartenenti a comunità montane la popolazione è stabilita dalla legge regionale e comunque deve essere inferiore a 3.000 abitanti). Le Regioni, nelle materie di competenza, individuano la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, fermo restando i sopra citati limiti di popolazione.

I termini entro i quali i Comuni devono, comunque, assicurare l'attuazione delle citate disposizioni scadono:

- il 31 dicembre 2011, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali, loro spettanti (art. 14, comma 31, lett. a));
- il 31 dicembre 2012, con riguardo a tutte e sei le funzioni fondamentali (art. 14, comma 31, lett. b)).

(Disposizioni urgenti per contenere il disagio abitativo)

Il comma 16 prevede il differimento, fino al 31 dicembre del 2012, dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa.

La sospensione era stata già introdotta, fino al 30 giugno 2009, termine poi ulteriormente prorogato, dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in attesa dell'avvio del "Piano nazionale di edilizia abitativa", di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

La disposizione prevede, inoltre, che la proroga non si applica relativamente alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, che prevede che per i proprietari degli immobili locati ai conduttori che beneficiano del differimento dell'esecuzione degli sfratti, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto -legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito dalla legge 3 marzo 2006, n. 86.